

ALLEGATO C2

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE DI SETTORI

SPECIFICI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

SCHEMA DI CONVENZIONE

FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E

TRA

L'anno il giorno del mese di in Bologna, nella sede della
Giunta regionale, tra agli enti sottoindicati;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, C.F., con sede in, rappresentata da .
., che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.
del;

E

., C.F., con sede legale a, rappresentata
legalmente da, domiciliato. . per la carica a;

Premesso che:

- la Regione, ai sensi della L.R. n. 13 del 5 luglio 1999 e ss.mm.ii. art. 7,
favorisce la realizzazione di attività di spettacolo aventi ad oggetto iniziative di
rilievo regionale, in particolare come stabilito al 2° comma, tramite la stipula di
convenzioni con soggetti pubblici e privati la cui attività concorre al
raggiungimento degli obiettivi generali della legge;

- il Programma regionale in materia di spettacolo adottato, ai sensi dell'art.5
della L.R. n. 13 del 5 luglio 1999 e ss.mm.ii., con la deliberazione

dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 29 gennaio 2019 (di seguito indicato come Programma regionale) definisce:

a) le finalità generali e gli obiettivi che la Regione intende perseguire nel triennio, espressamente indicati al punto 1. del medesimo, sia sul piano dei contenuti che su quello delle modalità di attuazione degli interventi;

b) le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere, indicate al punto 2. del Programma regionale, sia in termini più generali e con riferimento ai diversi ambiti di intervento, sia in rapporto ai settori specifici di attività (teatro, musica, danza, attività multidisciplinari, arte di strada e circo contemporaneo);

c) gli strumenti mediante i quali la Regione regola con i soggetti proponenti l'attuazione dei progetti triennali presentati in seguito ad un Avviso pubblico, indicati ai punti 4.-6., ed in particolare le convenzioni per attività di coordinamento e promozione di spettatori specifici dello spettacolo con soggetti pubblici e privati (punto 4.1, lettera a) che rispondono ai requisiti indicati al punto 4.2.1, le cui attività rientrano nell'ambito delle azioni prioritarie espressamente individuate al punto 2.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 25 febbraio 2019 "Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2019-2021 ai sensi della L.R. n. 13/99 'Norme in materia di spettacolo' e ss.mm.ii." (di seguito indicato come Avviso pubblico) stabilisce termini, modalità e contenuti delle Convenzioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n..... del con la quale la Regione ha approvato i progetti da finanziare attraverso convenzioni con i soggetti attuatori di cui all'Allegato della medesima deliberazione;

Preso atto che il soggetto attuatore (denominazione):

- risponde ai requisiti indicati al punto 4.2.1. del Programma regionale;

- ha presentato un progetto generale per il triennio 2019-2021 ed un programma di attività per l'anno 2019 che

- rispondono alle finalità generali e agli obiettivi indicati al punto 1. del Programma regionale, e rientrano nelle azioni prioritarie indicate al punto 2. dello stesso, ed in particolare

.....

- sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n..... del con la quale la Regione ha approvato anche lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

La Regione Emilia-Romagna e , di seguito indicati come Regione e , sottoscrivono la presente convenzione per regolare la realizzazione delle attività di spettacolo relative al progetto per il triennio 2019-2021 (Prot. n.) approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. del

ART. 2 Impegni del soggetto attuatore (denominazione)

Il soggetto attuatore (denominazione) si impegna a realizzare le attività dettagliatamente descritte nel proprio progetto 2019-2021 e di seguito sintetizzate:

-
-

Tali attività prevedono per l'anno 2019 un costo complessivo di Euro, per l'anno 2020 un costo complessivo di Euro, per l'anno 2021 un costo complessivo di Euro

ART. 3 Impegni della Regione

La Regione concede al soggetto attuatore (denominazione) un contributo che per l'anno 2019 è fissato in Euro e che verrà liquidato, successivamente alla stipula della presente Convenzione, con le seguenti modalità:

- una prima tranche, per un ammontare complessivo comunque non superiore al 70 per cento del contributo concesso, a seguito della presentazione da parte del soggetto attuatore (denominazione) di una dichiarazione di avere sostenuto costi e/o assunto obblighi di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del progetto non inferiore alla percentuale del contributo richiesto;
- saldo della quota restante a conclusione del progetto e a seguito della presentazione, entro il 30 aprile 2020, da parte del soggetto attuatore (denominazione) della documentazione di cui al paragrafo 13.1 dell'Avviso pubblico.

Nei successivi anni 2020 e 2021, al fine di garantire la continuità delle azioni programmate nel triennio di riferimento, l'ammontare del contributo regionale rimarrà invariato, fatto salvo quanto indicato ai successivi artt. 5 e 6; il contributo verrà assegnato annualmente in relazione alle effettive disponibilità che saranno recate dal bilancio regionale e previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 4.

I contributi concessi per gli anni 2020 e 2021 saranno liquidati con le modalità stabilite per il 2019.

**ART. 4 Documentazione da trasmettere e termini di presentazione per gli
anni successivi al primo**

Negli anni 2020 e 2021, i contributi verranno assegnati successivamente alla presentazione da parte soggetto attuatore (denominazione) della documentazione di cui al paragrafo 13.1 dell'Avviso pubblico, vale a dire della relazione delle attività da svolgersi nell'anno di riferimento e della relativa scheda sintetica di attività e dello schema di bilancio a preventivo, predisposti secondo la modulistica resa disponibile dalla Regione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Cultura e Giovani della Regione, per l'anno 2020 entro il 31 marzo 2020, per l'anno 2021 entro il 31 marzo 2021.

Il soggetto attuatore (denominazione) dovrà inoltre trasmettere al Servizio Cultura e Giovani della Regione la relazione delle attività svolte nell'anno di riferimento, la relativa scheda sintetica di attività e dello schema di bilancio a consuntivo, nonché l'elenco completo della documentazione attestante le voci di spesa e di entrata relativamente alle attività di progetto realizzate, predisposti secondo la modulistica resa disponibile dalla Regione. Tale documentazione

dovrà essere trasmessa al Servizio Cultura e Giovani della Regione per l'anno 2020 entro il 30 aprile 2021, per l'anno 2021 entro il 30 aprile 2022.

(ART. Modalità di ripartizione del contributo regionale annuale

**VALIDO SOLO PER LA CONVENZIONE DI COORDINAMENTO
PER LA COPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI OPERE LIRICHE**

Il contributo concesso dalla Regione al progetto di coordinamento della coproduzione e distribuzione di opere liriche sarà annualmente ripartito tra i teatri sottoscrittori della presente convenzione secondo i seguenti criteri:

a) ogni coproduzione dovrà prevedere almeno due recite per ogni teatro coproduttore, con partecipazione proporzionale negli investimenti a carico di ciascun Teatro. In caso di coproduzione di opere di autori viventi il numero minimo di recite è ridotto a uno. Per “coproduzione” si intende qui la circuitazione delle opere frutto di coproduzione fra almeno due Teatri sottoscrittori della presente convenzione mirata alla razionalizzazione dei costi e alla creazione di un cartellone comune; per “recite” valide ai fini della ripartizione del contributo regionale si intendono quelle per le quali è previsto il pagamento degli artisti (sono pertanto escluse le anteprime aperte e le prove generali aperte);

b) il contributo regionale verrà ripartito, per una quota pari al 25% del totale, in parti uguali a ciascun Teatro che metta in scena nell'annualità solare (1 gennaio – 31 dicembre) considerata almeno due recite frutto di coproduzione fra almeno due Teatri sottoscrittori della presente convenzione e,

per la restante quota, in proporzione al numero di recite di ogni opera rappresentata frutto di coproduzione fra almeno due Teatri;

c) qualora, per motivi di calendario, una o più recite di un'opera coprodotta nel triennio si svolgessero nell'annualità precedente o successiva a quella di riferimento, il Teatro ospitante ha egualmente diritto a percepire le quote regionali nelle annualità della messa in scena;

d) non concorrono alla quantificazione delle recite utile alla ripartizione del contributo regionale le recite delle opere coprodotte per il Teatro Regio di Parma qualora siano presenti nel Festival Verdi e per Ravenna Manifestazioni qualora siano presenti nel Ravenna Festival, in quanto inserite in progetti che beneficiano di altro specifico contributo ai sensi della L.R. 13/99; le suddette recite sono però considerate valide per i teatri coproduttori, qualora ricorrano le altre condizioni previste;

e) non concorrono alla quantificazione delle recite utile alla ripartizione del contributo regionale le recite delle opere coprodotte dalla Fondazione Lirico Sinfonica - Teatro Comunale di Bologna e da uno solo dei Teatri sottoscrittori della presente Convenzione, pur ritenendo tale collaborazione virtuosa in quanto coerente con le priorità individuate nel Programma regionale.”)

ART. 5 Rideterminazione e revoca del contributo assegnato

Nel caso si rilevi dalla documentazione trasmessa a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività preventivate per l'anno di riferimento, la

Regione si riserva la facoltà di revocare o rideterminare il contributo, procedendo se necessario al recupero delle somme eventualmente già erogate.

La Regione potrà rideterminare il contributo in fase di presentazione di variazioni sostanziali debitamente motivate intervenute nel programma di attività che prevedono una riduzione per un importo superiore al 20% del costo annuale complessivo rispetto al progetto per il triennio 2019-2021 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. del

La Regione provvederà a rideterminare il contributo

- nel caso in cui, a consuntivo, risulti:

- superiore all'80% del costo complessivo consuntivato: in tal caso il suo ammontare verrà ridotto al valore dell'80%;

- superiore al deficit originato dalla differenza tra costi e ricavi: in tal caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del deficit stesso;

- in fase di liquidazione del saldo, quando il costo consuntivato dell'attività svolta riveli una diminuzione superiore al 15% rispetto al costo preventivato, purché non siano intervenute variazioni sostanziali al programma di attività, debitamente comunicate e successivamente approvate; in questo caso il contributo verrà ridotto di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del quindici per cento.

La Regione provvederà alla revoca del contributo nel caso in cui:

- l'attuazione delle attività preventivate per l'anno di riferimento risulti mancante o non conforme (qualora variazioni sostanziali al progetto

intervenute non siano state comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate, come richiamato al successivo art. 6);

- dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese con riferimento al successivo art. 8 risulti che le stesse non corrispondano al vero;

- a seguito della verifica della regolarità contributiva, a fronte della notifica dell'irregolarità del DURC, il soggetto beneficiario non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 6 mesi;

- qualora il soggetto attuatore (denominazione) comunichi la rinuncia al contributo.

Nel caso in cui la documentazione richiesta agli artt. 3 e 4 non venga presentata nei termini stabiliti o risulti carente, al soggetto attuatore (denominazione) sarà assegnato un periodo di 10 giorni entro cui provvedere all'invio o all'integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, per il soggetto che non ha inviato alcuna documentazione a consuntivo si dispone la revoca del contributo concesso con recupero delle somme eventualmente già versate; qualora non abbia provveduto all'invio della documentazione a preventivo si considererà rinunciatario e non si procederà alla concessione del contributo per l'anno di riferimento e per l'eventuale anno successivo.

ART. 6 Obblighi del beneficiario

Il soggetto attuatore (denominazione) è tenuto a:

- applicare la normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del personale tecnico, amministrativo, docente,

artistico assunto, anche a tempo determinato, con versamento di ogni contributo di legge;

- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;

- comunicare alla Regione le variazioni indicate al paragrafo 14. dell'Avviso pubblico;

- apporre il logo della Regione Emilia-Romagna su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali riferiti alle azioni progettuali finanziate;

- fornire alla Regione dati e informazioni, anche in forma aggregata, sull'andamento della propria attività, ai fini dell'attività regionale di osservatorio sulle realtà di spettacolo prevista all'art. 8 della L.R 13/99 e ss.mm. e delle attività di comunicazione regionale;

- provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017.

ART. 7 Verifiche

La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese sui dati di attività e bilancio, accedendo anche alla documentazione conservata in sede, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della documentazione inerente alle attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

ART. 8 Validità e durata

La presente convenzione ha validità per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario. Resta in ogni caso valida in relazione alla trasmissione della documentazione prevista al precedente art. 4 e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili.

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione vengono concordate fra le parti, a seguito di proposte motivate o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.

Nel caso in cui, negli anni successivi al 2019, il soggetto attuatore (denominazione) non risponda più alle caratteristiche sulla base delle quali è stata stipulata la Convenzione, la Regione può risolvere la Convenzione stessa.

L'eventuale disdetta ovvero il recesso dalla presente convenzione prima della scadenza dovrà essere comunicata in forma scritta.

ART. 9 Informazione antimafia

(per i casi in cui è richiesta l'informazione antimafia)

La Regione e il soggetto attuatore (denominazione) si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, qualora sottoscritta in ragione dell'urgenza in assenza delle informazioni prescritte dall'art. 91 "Informazione antimafia" del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 relativamente al soggetto attuatore (denominazione), viene assoggettata a condizione risolutiva espressa ai sensi e per quanto previsto dall'art. 92, terzo comma del sopra citato D.Lgs. n. 159/2011. Pertanto, nel caso in cui le suddette informazioni risultino pregiudizievoli, la Regione ha diritto a recedere

dalla Convenzione dandone semplice comunicazione scritta al soggetto attuatore (denominazione). Il recesso non dà titolo al soggetto attuatore (denominazione) a pretendere ulteriori risarcimenti oltre i pagamenti ed i rimborsi eventualmente dovuti in base al sopra citato art.92, comma terzo, del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 10 Foro Competente

Per la risoluzione di tutte le controversie inerenti alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione il Foro competente è quello di Bologna.

Art. 11 Spese di registrazione e di bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto realizzatore del progetto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Dirigente regionale

.....

Per

Il Legale Rappresentante

.....